

FAC- SIMILE SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA (da utilizzare per eventuale anticipazione del contributo.) Inserire intestazione istituto

PREMESSO CHE

- Avepa, con Decreto di ammissione n. del (dd/mm/yyyy) ha assegnato all'impresa con sede legale in , C.F. e P.I. , un contributo dell'importo di Euro (importo in lettere) per un progetto, volto al risparmio energetico e alla diminuzione delle emissioni di gas climalteranti, in attuazione del POR 2014-2020 Parte FESR Asse 4. Priorità d'investimento 4 (B), Obiettivo specifico 11 Azione 4.2.1 "Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza".
- Avepa, a garanzia che l'iniziativa programmata venga realizzata nei tempi e nei termini previsti, chiede la
 prestazione di una apposita garanzia fidejussoria, di importo pari alla anticipazione del 40% del
 contributo richiesto, incrementato di un interesse pari al tasso di riferimento in vigore.

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'Istituto con sede legale in , C.F. e P.I. , con la presente garantisce e si obbliga irrevocabilmente e incondizionatamente a rimborsare ad Avepa, a prima richiesta e senza eccezioni, la somma di Euro (importo in lettere), o parte di essa, nonché gli interessi, valutati con le modalità indicate in premessa, calcolati sulla base del valore odierno del tasso di riferimento pari al %.

Detta garanzia, che inizierà a decorrere dalla data di emissione, copre il rischio che l'iniziativa di cui in premessa non venga realizzata nei tempi e nei modi previsti dal Bando.

L'Istituto garante rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il soggetto beneficiario del contributo citato in premessa e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

L'Istituto garante si obbliga pertanto a versare, ogni eccezione rimossa ed anche in caso di opposizione del debitore principale, a semplice richiesta scritta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento del Dirigente Area Gestione FESR – da cui risulti confermata l'esistenza del suddetto presupposto senza oneri di motivazione o prova da parte di Avepa e senza possibilità alcuna di prova contraria da parte dell'Istituto garante – quanto dalla stessa verrà indicato come dovuto per somma di capitale maggiorata degli interessi, calcolati al tasso di riferimento in vigore al momento della stipula del presente atto, nei termini come sopra indicati. Tale pagamento dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della





(Luogo e data)

richiesta mediante versamento, presso una Banca indicata da Avepa, con le modalità che saranno indicate dal richiedente.

La presente garanzia ha validità fino al momento in cui Avepa comunicherà lo svincolo della garanzia prestata.

In caso di controversia tra il soggetto beneficiario del contributo e Avepa è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Venezia.

(Luogo e data) (soggetto beneficiario)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni, ivi comprese quelle di cui agli artt. 1944 e 1957 c.c., nonché quelle relative alla delega della competenza del Foro giudicante della presente fidejussione.

(soggetto beneficiario)



